



Regolamento
per l'esercizio delle attività di
somministrazione di alimenti e
bevande

ALLEGATO C
alla deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 25 marzo 2008

INDICE SOMMARIO

TITOLO I NORME GENERALI	3
ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
ART.2 DEFINIZIONI	3
ART.3 AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DELL' ATTIVITÀ.....	4
ART.4 CONTENUTI DELL' AUTORIZZAZIONE	4
ART.5 REQUISITI DI ACCESSO ALL' ATTIVITÀ.....	4
ART. 6 TIPOLOGIA DELL' ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE	5
ART.7 OBBLIGHI PER GLI ESERCENTI.....	6
ART.8 LIMITAZIONE ALLA SOMMINISTRAZIONE DI SUPERALCOLICI	6
ART.9 ATTIVITA' ACCESSORIE.....	7
ART.10 COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE	7
TITOLO II RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI ESERCIZIO.....	8
ART.11 DOMANDA DI RILASCIO DELL' AUTORIZZAZIONE	8
ART.12 RILASCIO DELL' AUTORIZZAZIONE	10
ART.13 DELEGATO DEL TITOLARE.....	11
ART.14 SUPERFICIE DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE E.....	11
MODALITA' DI MISURAZIONE DEI LOCALI DESTINATI AI SERVIZI.....	11
ART.15 IMPATTO ACUSTICO ED AMBIENTALE	11
ART.16 TRASFERIMENTO DI SEDE DEGLI ESERCIZI AUTORIZZATI.....	12
ART.17 SUBINGRESSO NELL' ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE	12
ART.18 VARIAZIONI SOCIETARIE NELL' ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE	14
ART.19 AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DELL' ESERCIZIO	14
TITOLO III ALTRE ATTIVITA' PARTICOLARI DI SOMMINISTRAZIONE.....	15
ART.20 AUTORIZZAZIONI STAGIONALI	15
ART.21 AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE.....	15
ART.22 ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE IN AREE DI SERVIZIO DISTRIBUZIONE CARBURANTI SU STRADA URBANA	16
ART.23 SOMMINISTRAZIONE A MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI.....	17
ART.24 SOMMINISTRAZIONE NEL DOMICILIO DEL CONSUMATORE	17
ART.25 ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE IN LOCALI NELLA DISPONIBILITA' DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE	18
TITOLO IV ORARI.....	18
ART.26 ORARIO GIORNALIERO.....	18
ART.27 OBBLIGHI DEGLI ESERCENTI SUGLI ORARI	19
ART.28 ORARI DEGLI ESERCIZI A CARATTERE MISTO	19
ART.29 ESCLUSIONE DALLA DISCIPLINA SUGLI ORARI.....	19
ART.30 CHIUSURA TEMPORANEA DELL' ATTIVITA'	20
TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI.....	20
ART.31 SOSPENSIONE DELL' ATTIVITA'	20
ART.32 CESSAZIONE DELL' ATTIVITA'	20
ART.33 REVOCA DELL' AUTORIZZAZIONE	20
ART.34 SANZIONI	21
ART.35 CRITERI.....	21
ART.36 RACCORDO TRA DISCIPLINA IGIENICO SANITARIA DELLA L.R. N.30/2003 E L.R. N.8/2007.....	21
ART.37 RINVIO AD ALTRE NORME	22

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

TITOLO I NORME GENERALI

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina sul territorio del Comune di Olgiate Olona, l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, esercitata sia da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitale, sia svolta in luogo pubblico o in locali non aperti al pubblico o su suolo pubblico in forma itinerante o con concessione di posteggio, anche a titolo gratuito, nonché se effettuata mediante distributori automatici in locali adibiti a tale attività.
2. Determina, altresì, ai sensi della Legge Regionale 24 dicembre 2003, n. 30, della D.G.R. 23 gennaio 2008, n. VIII/6495, e del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.1931, n. 773, le procedure per il rilascio, l'ampliamento, il subingresso, il trasferimento, la sospensione, la cessazione e la revoca delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande (di seguito denominata **somministrazione**).
3. Le medesime procedure si applicano anche per le attività di somministrazione effettuate:
 - a) mediante distributori automatici in locali adibiti a tale attività;
 - b) presso il domicilio del consumatore;
 - c) in locali non aperti al pubblico (quali mense aziendali, spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole);
 - d) su aree pubbliche, ai sensi della L.R. 21 marzo 2000, n.15 (Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche in attuazione del D.Lgs. n.114/98 e "Primi indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche", limitatamente ai requisiti di cui agli articoli 5 e 6.

ART. 2 DEFINIZIONI

1. Per *somministrazione al pubblico di alimenti e bevande* si intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in un'area aperta al pubblico, a tale fine attrezzati.
2. Per *area aperta al pubblico* si intende l'area adiacente o comunque pertinente al locale cui si riferisce l'autorizzazione, ottenuta in concessione o autorizzazione temporanea, se pubblica, o comunque a disposizione dell'operatore, se privata.
3. Sono considerate *attrezzature di somministrazione* i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi piani di appoggio e stoviglie, anche monouso.
4. Per *superficie di somministrazione* si intende la superficie degli spazi liberamente accessibili al pubblico durante le operazioni di somministrazione. In tale superficie è compresa anche quella occupata da banchi, scaffalature, mobili cassa, apparecchi da gioco, espositori o simili, purché si tratti di locali in cui il pubblico abbia libero accesso.

Non sono comunque da considerarsi come area di somministrazione:

- i servizi igienici, sia per il pubblico che per il personale;
- i locali di qualunque natura nei quali non sia normalmente consentito l'accesso al pubblico, quali le cucine, compresa la zona lavaggio stoviglie, i magazzini, i depositi, gli uffici, i locali di lavorazione e confezionamento merci, quelli adibiti a servizi tecnologici, spogliatoi o locali per il personale, camerini, guardaroba ecc.;
- i locali di qualunque natura nei quali, ai sensi dei vigenti regolamenti edilizi e/o sanitari non sia consentita la permanenza di persone.

5. Per *Ufficio comunale competente* si intende l'Ufficio comunale preposto al rilascio dell'autorizzazione di somministrazione, individuato dal Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di Olgiate Olona.

ART. 3

AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

1. Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, deve munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dal Responsabile dell' Ufficio comunale competente.
2. In ogni caso, l'attività di somministrazione deve essere esercitata nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, fatta comunque salva l'irrogazione delle sanzioni relative alle norme e prescrizioni violate.

ART. 4

CONTENUTI DELL'AUTORIZZAZIONE

1. La tipologia dell'autorizzazione è unica ed abilita alla somministrazione di alimenti e bevande comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione.
2. L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione, è rilasciata a tempo indeterminato ed ha validità esclusivamente:
 - per il titolare se trattasi di Ditta individuale, e del delegato, se trattasi di Società, in essa indicato;
 - per i locali se privati, o per l'area pubblica, se in concessione, in essa indicata;
 - nei limiti previsti dalla specifica autorizzazione sanitaria (se già rilasciata) ovvero alla dichiarazione di inizio attività produttiva e alla notifica effettuata alla A.S.L. competente ai fini della registrazione.
3. Gli esercizi di somministrazione aperti al pubblico hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti per i quali sono stati autorizzati alla somministrazione.

ART. 5

REQUISITI DI ACCESSO ALL'ATTIVITÀ

1. Per poter richiedere ed ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'attività, occorre essere in possesso dei requisiti:
 - a) morali , così come definiti dall'art. 5 della L.R. n.30/2003,
 - b) professionali, così come definiti dall'art. 6 della L.R. n.30/2003
2. I requisiti di cui sopra devono essere posseduti all'atto della presentazione della richiesta di autorizzazione.
3. I requisiti morali devono essere posseduti sia dal richiedente l'autorizzazione in caso di impresa individuale sia dal legale rappresentante e dalla eventuale persona

delegata all'attività di somministrazione in caso di società, associazioni o organismi collettivi.

4. I requisiti professionali devono essere posseduti dal richiedente in caso di impresa individuale, e dal personale delegato all'attività di somministrazione, in caso di società, associazioni o organismi collettivi.
5. Il possesso dei requisiti morali e professionali può essere prodotto mediante autocertificazione ai sensi dall'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
6. L'Ufficio comunale competente accerta il possesso dei requisiti morali e professionali.

ART. 6

TIPOLOGIA DELL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE

1. Le attività di somministrazione in relazione all'attività esercitata, possono assumere le seguenti denominazioni:
 - a) *ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili*: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo;
 - b) *esercizi con cucina tipica lombarda*: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l'utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale;
 - c) *tavole calde, self service, fast food e simili*: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo;
 - d) *pizzerie e simili*: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto "pizza";
 - e) *bar gastronomici e simili*: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell'esercente riguarda l'assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura;
 - f) *bar-caffè e simili*: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolci e spuntini;
 - g) *bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili*: bar-caffè caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolci in genere;
 - h) *wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili*: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina;
 - i) *disco-bar, piano bar, american-bar, locali serali e simili*: esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l'attività;
 - j) *discoteche, sale da ballo, locali notturni*: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima;
 - k) *stabilimenti balneari ed impianti sportivi con somministrazione*: esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente all'attività di svago, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima.
2. Le denominazioni sopraccitate hanno validità ai soli fini di monitoraggio delle attività di somministrazione ed in relazione alla comunicazione di cui all'art. 3 della L.R. 24 dicembre 2003, n. 30.
3. Il titolare dell'attività deve comunicare per iscritto al Comune, prima dell'inizio o della modifica dell'attività, la denominazione di riferimento. Qualora uno stesso esercizio,

svolga attività diverse, il titolare deve segnalarne le diverse denominazioni assunte e in tali casi si intende prevalente l'attività che occupa la percentuale maggiore di superficie di somministrazione.

4. La comunicazione con il timbro di ricevuta dell'Ufficio protocollo, ovvero con la cartolina di ricevuta di ritorno del plico raccomandato, va tenuta a disposizione degli organi di vigilanza, anche ai fini del D.M. 27/10/2003 in materia dei videogiochi e apparecchi automatici di trattenimento e svago.

ART. 7 OBBLIGHI PER GLI ESERCENTI

1. Il titolare dell'esercizio di somministrazione deve esporre:
 - a. all'interno del locale:
 - le autorizzazioni o copie di denunce di inizio attività munite della prova dell'avvenuta presentazione;
 - tabella dei prezzi praticati per alimenti e bevande;
 - tabella dei giochi proibiti;
 - cartello indicante l'orario prescelto;
 - b. all'esterno del locale:
 - menù, solo per gli esercizi che somministrano alimenti (lettere a,b,c, e d punto 6 della D.G.R. n.VIII/6495);
 - cartello indicante l'orario prescelto.
2. Per il servizio al tavolo è obbligatorio fornire il listino prezzi con l'indicazione dell'eventuale costo del servizio. In caso di esercizi che non applichino alcuna maggiorazione per il servizio al tavolo, il listino prezzi potrà essere sostituito dall'apposita tabella delle consumazioni esposta all'interno del locale.
3. In caso di vendita per asporto, il prezzo dei prodotti deve essere esposto nelle vetrine, sul banco di vendita o in altro luogo ben visibile, a meno che il prezzo di vendita al dettaglio non sia già impresso in modo chiaro e ben leggibile sul prodotto stesso.
4. Comunque le modalità di pubblicità dei prezzi prescelte dall'esercente, debbono essere tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico, anche e soprattutto per quanto concerne le somme aggiuntive attribuibili al servizio.
5. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere esercitate in conformità a quanto previsto dall'art. 51 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 sul divieto di fumo.

ART. 8 LIMITAZIONE ALLA SOMMINISTRAZIONE DI SUPERALCOLICI

1. Non è consentita la somministrazione di bevande con contenuto alcolico superiore al 21% del volume:
 - negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi o fiere;
 - nei complessi di attrazione di spettacolo viaggiante installati temporaneamente nel corso di sagre, fiere o simili luoghi di convegno.
 - nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto.
2. Il Sindaco con propria ordinanza, sentito il parere della Commissione comunale, di cui al successivo comma 10, può estendere tale divieto, temporaneamente ed eccezionalmente, alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21%; in caso di situazioni contingibili ed urgenti dettate da motivi di pubblica sicurezza, il provvedimento viene adottato senza ritardo dal Sindaco e contestualmente comunicato alla Commissione.

ART. 9
ATTIVITA' ACCESSORIE

1. L'autorizzazione di somministrazione abilita anche a:
 - a. installazione e uso di apparecchi radio e televisivi, impianti di diffusione sonora (mediante dischi, cassette, CD) e di immagini (proiezione di partite, telefilm, ecc. mediante pay TV, visione di dvd, utilizzo di karaoke) a condizione che non venga modificato il locale, non vengano allestite strutture per il pubblico (palchi, tribune, piste da ballo, ecc.), non venga percepito un compenso per la fruizione di tali apparecchiature sia sotto forma di biglietto di ingresso che di maggiorazione del costo delle consumazioni e pertanto che non si configuri un vera e propria attività di trattenimento;
 - b. esercizio dell'attività di giochi leciti (biliardo, calcetto, giochi di carte, di società e simili) nel rispetto della normativa vigente in materia.

ART.10
COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

1. Ai sensi dell'art.20 della L.R. n.30/2003 viene istituita la "Commissione comunale pubblici esercizi" composta dai sottoelencati membri con diritto di voto:
 - a) Sindaco o suo delegato con compiti di presidenza;
 - b) un rappresentante delle associazioni dei pubblici esercizi;
 - c) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore;
 - d) un rappresentante delle associazioni dei consumatori e degli utenti;
 - e) un rappresentante della Camera di Commercio competente per territorio
2. La Commissione, avente carattere consultivo, esprime parere obbligatorio in merito:
 - a) alla programmazione delle attività dei pubblici esercizi;
 - b) alla definizione dei criteri e delle norme generali per il rilascio delle autorizzazioni relative ai pubblici esercizi e alle loro modificazioni;
 - c) alla determinazione degli orari di esercizio dell'attività;
3. I componenti sono nominati dal Sindaco, con proprio decreto, su indicazione dei soggetti indicati al comma 1; in caso di segnalazioni superiori al numero di rappresentanti, la designazione avverrà in base alla valutazione del criterio di maggior rappresentatività a livello provinciale, salvaguardando comunque l'esigenza di assicurare, anche attraverso una rotazione nelle nomine, la presenza delle diverse associazioni e organizzazioni consultate.
4. Per ciascun membro effettivo possono essere nominati uno o più membri supplenti designati in conformità a quanto previsto per i membri effettivi. I membri surroganti i dimissionari restano in carica quanto la durata della Commissione. I componenti della Commissione sono sempre rieleggibili.
5. Il Comandante della Polizia Locale, Responsabile dell'Ufficio competente al rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione, è componente di diritto della Commissione, con potere di voto.
6. Le funzioni di Segretario della Commissione saranno svolte da un dipendente comunale, incaricato dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale.
7. La Commissione dura in carica 4 (quattro) anni; qualora non sia ricostituita nel termine sopra indicato la Commissione è prorogata per non più di 45 giorni decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo; decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla sua ricostituzione la Commissione è decaduta. Nei sei mesi antecedenti alla scadenza il Sindaco richiede le prescritte designazioni e qualora

queste non pervengano entro la data di scadenza ovvero entro il termine massimo di proroga procede, comunque, alla nomina della Commissione.

8. In caso di assenza di un componente per più di tre sedute, senza giustificato motivo o in caso di dimissioni, si provvede alla sostituzione. La designazione del nuovo componente spetta all'organismo che aveva provveduto alla prima nomina.
9. Le sedute sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e la Commissione delibera a maggioranza dei presenti e dei votanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
10. Le sedute sono aperte al pubblico, in mera qualità di uditore.
11. L'ordine di convocazione deve essere inviato mediante notifica, raccomandata r.r. o e-mail, ad ogni componente almeno 5 giorni prima della seduta prevista.
12. Di ogni seduta deve essere redatto verbale ed i pareri rilasciati devono essere adeguatamente motivati. I pareri espressi sono obbligatori ma non vincolanti; qualora l'Amministrazione comunale non tenga conto dei pareri espressi dalla Commissione, ha l'obbligo di motivare per iscritto la propria decisione contraria.
13. Ogni associazione rappresentata nella Commissione potrà valersi del diritto di far partecipare alle stesse esperti a sua scelta, con diritto di parola e non di voto.

TITOLO II **RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI ESERCIZIO**

ART. 11 **DOMANDA DI RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di somministrazione deve presentare all'Ufficio comunale competente specifica domanda di rilascio di autorizzazione, in bollo.
2. La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente, a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.
3. Le domande devono essere presentate all'Ufficio Protocollo del Comune, oppure inviate a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Sono esclusi altri sistemi di invio o presentazione delle istanze; per le domande presentate a mano, la data di arrivo coincide con quella della relativa registrazione all'Ufficio Protocollo, per quelle inviate per mezzo del servizio postale, fa fede il timbro a data apposto dall'Ufficio Postale accettante.
4. Nella domanda di rilascio devono essere indicate:
 - a. le generalità del richiedente:
 - se persona fisica: il nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità e codice fiscale;
 - se persona giuridica o società: le generalità del legale rappresentante nonché la denominazione o ragione sociale della società, sede legale, numero di codice fiscale o partita IVA;
 - b. certificazione o autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli articoli 5 e 6 della Legge Regionale n. 30/2003;

- c. la precisa ubicazione dell'esercizio; intendendo per tale, l'indirizzo ed il numero civico, oppure i dati catastali o comunque quegli elementi sufficienti a localizzare esattamente dell'esercizio;
 - d. la superficie indicativa di somministrazione specificando quella riservata alla somministrazione ed all'eventuale attività commerciale o di servizio esercitata congiuntamente.
5. La sottoscrizione delle dichiarazioni autocertificate dovrà essere effettuata nelle forme prescritte dal D.P.R. n.445/2000, ovvero alla presenza del dipendente addetto; in alternativa è ammessa l'allegazione di copia di un documento d'identità.
6. Alla richiesta di autorizzazione devono essere allegati:
- a. planimetria dei locali in scala non inferiore a 1:100 con indicazione della superficie totale del locale e di quella destinata all'attività di somministrazione in metri quadrati, debitamente sottoscritta da tecnico abilitato; dalle planimetrie relative allo stato di fatto o al progetto dovranno essere deducibili i requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio a sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 17 dicembre 1992, n. 564;
 - b. certificazione o autocertificazione di conformità urbanistico edilizia e di agibilità dei locali;
 - c. nei casi previsti dalla legge, certificato di prevenzione incendi o la relativa istanza da inoltrare o inoltrata al competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
 - d. certificazione o autocertificazione della disponibilità di parcheggi;
 - e. documentazione di previsione di impatto acustico;
 - f. dichiarazione di inizio attività produttiva e la notifica, ai fini della registrazione, di cui agli artt. 3 e 5, comma 2, della L.R. 2 aprile 2007, n. 8, dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande che l'ufficio competente del Comune provvederà ad inviare all'A.S.L. competente. In particolare, per espressa previsione della L.R. 2 aprile 2007, n. 8, dovranno essere presentate:
 - scheda di notifica ai fini della registrazione, da parte dell'A.S.L. competente, ai sensi del Regolamento (CE) 852/2004 e del Regolamento (CE) 183/2005, per le attività soggette unicamente all'obbligo di registrazione;
 - copia del provvedimento di riconoscimento condizionato, rilasciato dall'A.S.L. competente ai sensi del Regolamento (CE) 852/2004 e del Regolamento (CE) 183/2005, per le attività soggette all'obbligo del riconoscimento;
 - g. documentazione idonea a comprovare la disponibilità del locale nel quale si intende esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande. Per documentazione comprovante la disponibilità dei locali si intende: copia del contratto di affitto/locazione/comodato ecc. dei locali redatto con atto pubblico, o scrittura privata autenticata, o anche semplice scrittura privata purché accompagnata da fotocopia del documento di identità delle parti sottoscrittenti.
7. La documentazione di cui alle precedenti lettere a), b), c) e), f) e g), può essere presentata dal richiedente all'Ufficio comunale competente anche dopo il rilascio dell'autorizzazione comunale, ma in ogni caso, obbligatoriamente, prima dell'inizio dell'attività che resta subordinata al possesso di tutti i requisiti prescritti dall'art. 9, comma 8, della L.R. n.30/2003.

ART. 12
RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. All'atto della presentazione della domanda, al soggetto interessato sarà rilasciata una ricevuta contenente le seguenti indicazioni:
 - Ufficio Comunale competente
 - Oggetto del procedimento
 - Responsabile del procedimento
 - Ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti del procedimento;
 - Il termine di conclusione del procedimento, non superiore a 45 giorni dalla data di presentazione della domanda.
2. L'Ufficio comunale competente fa affiggere una copia dell'avvio del procedimento all'Albo pretorio del Comune.
3. Le domande di rilascio dell'autorizzazione sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione.
4. Eventuali cause di irregolarità o di incompletezza delle richieste di autorizzazione sono comunicate all'interessato da parte del Responsabile del procedimento e possono essere regolarizzate o completate entro il termine di 30 giorni dalla relativa comunicazione.
5. Entro 45 giorni dalla presentazione della domanda all'Ufficio Protocollo, o dalla data di deposito di eventuale documentazione integrativa, il Responsabile dell'ufficio Commercio comunica all'interessato l'accoglimento o il rigetto della richiesta presentata per l'apertura o il trasferimento di sede dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
6. Al fine del rilascio dell'autorizzazione il Responsabile dell'Ufficio comunale competente:
 - accerta il possesso dei requisiti morali e professionali dei soggetti di cui al precedente art.5
 - accerta la conformità dei locali allo strumento urbanistico, alla verifica dei parcheggi, ed ai criteri prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico sanitaria
 - accerta la conformità dei locali ai criteri stabiliti con Decreto Ministero dell'Interno 17 dicembre 1992, n. 564 (Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande), ovvero si riserva di verificarne la sussistenza quando ciò non sia possibile in via preventiva anche per i locali oggetto di titolo abilitativo per esecuzione di opere edili che comportino ampliamento; di tale situazione deve essere fatta annotazione a titolo prescrittivo nell'autorizzazione o nella comunicazione di rilascio dell'autorizzazione. In ogni caso la verifica della sorvegliabilità deve essere effettuata prima dell'inizio dell'attività.
7. In caso di accoglimento della domanda, nella relativa comunicazione il titolare verrà inviato a presentare la documentazione di cui al precedente art. 11, comma 6, lettere a), b), c) e), f) e g), prima dell'inizio dell'attività e comunque entro 365 giorni dal rilascio dell'autorizzazione stessa.
8. Una volta comunicato il diniego, la domanda si intende definitivamente respinta e non potrà più essere considerata, fermo restando il diritto dell'interessato alla presentazione di una nuova istanza.
9. In relazione al rilascio o al trasferimento di autorizzazioni relative ad attività di somministrazione di alimenti e bevande ad apertura prevalentemente serale,

abbinare ad attività di intrattenimento o svago o dotate di spazi di somministrazione all'aperto, il Responsabile dell'Ufficio comunale competente è tenuto a valutare l'idoneità dell'ubicazione o a richiedere particolari misure di mitigazione, in relazione al rispetto della quiete e della sicurezza pubblica, prevedendo fasce o misure di rispetto tra pubblici esercizi, i luoghi di cura e riposo e i luoghi destinati al culto.

10. Una volta rilasciata l'autorizzazione, entro 10 giorni il Responsabile dell'Ufficio competente ne comunica gli estremi a: Giunta Regionale, Prefetto, Questore, Azienda Sanitaria Locale (ASL) e CCIAA.

ART.13 DELEGATO DEL TITOLARE

1. E' facoltà del titolare di ditta individuale o del legale rappresentante della società delegare l'attività di somministrazione a uno o più soggetti preposti per l'esercizio della medesima.
2. L'atto di delega, firmato dal delegante, dovrà essere compilato e firmato per accettazione dal delegato stesso, contenere le generalità del delegato il quale dovrà certificare, o autocertificare nei modi di legge, il possesso dei requisiti morali (di cui all'art. 5 L.R. n. 30/2003) ed indicare il requisito professionale posseduto (di cui all'art. 6 L.R. n. 30/2003).
3. Il titolare dell'attività ha l'obbligo di comunicare, entro 30 giorni, l'avvenuto conferimento dell'incarico all'Ufficio comunale competente.
4. Qualora il delegato decida di recedere da tale carica, deve darne comunicazione scritta al titolare o al legale rappresentante della figura giuridica intestataria dell'autorizzazione nonché all'Ufficio comunale competente.
5. L'intestatario dell'autorizzazione entro 30 giorni dal momento delle dimissioni del delegato, dovrà trasmettere all'Ufficio comunale competente l'atto di delega del nuovo delegato, pena la sospensione dell'attività fino all'avvenuta regolarizzazione.

ART. 14 SUPERFICIE DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE E MODALITA' DI MISURAZIONE DEI LOCALI DESTINATI AI SERVIZI

1. Non sono stabiliti limiti minimi, né massimi, di superficie per esercizio di somministrazione.
2. I locali destinati all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto di normative edilizio-urbanistiche e igienico-sanitarie, dovranno comunque avere superfici adeguate, idonee ad assicurare la funzionalità della gestione e la razionalità del servizio da rendere al consumatore e tali da garantire l'agevole movimento del personale e della clientela, anche in relazione alle caratteristiche dell'attività esercitata.

ART. 15 IMPATTO ACUSTICO ED AMBIENTALE

1. La richiesta di apertura o di trasferimento di sede di attività di somministrazione di alimenti e bevande nei locali che durante la loro attività prevedono:
 - l'utilizzo di impianti o apparecchiature per la refrigerazione di alimenti e bevande, l'aspirazione e la ventilazione, il condizionamento e la climatizzazione che siano strutturalmente connessi ad ambienti abitativi e funzionino anche in periodo notturno;

- l'utilizzo di impianti di diffusione sonora o lo svolgimento di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali;

deve essere corredata della documentazione di previsione di impatto acustico, conformemente alle disposizioni di cui alla Legge n.447/1995, alla L.R. n.13/2001 e alla D.G.R. 8/3/2002, n.7/8313.

2. La documentazione di previsione di impatto acustico è trasmessa da parte dell'Ufficio comunale competente per la relativa valutazione, all'A.R.P.A. territorialmente competente.
3. L'eventuale parere negativo dell'A.R.P.A., sia in fase di valutazione della previsione di impatto acustico che successivamente in fase di esercizio dell'attività, comporta l'adeguamento del locale entro un termine prefissato dal Comune.
4. Le attività di somministrazione già in esercizio, che effettuino attività di intrattenimento e svago con accertati fenomeni di inquinamento acustico, dovranno adeguare i locali in applicazione della Legge n.447/95 e del DPCM 14 novembre 1997 e delle eventuali prescrizioni imposte dal competente organo tecnico consultivo A.R.P.A .

ART. 16

TRASFERIMENTO DI SEDE DEGLI ESERCIZI AUTORIZZATI

1. Il trasferimento di sede di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è a tutti gli effetti soggetto al rilascio di una nuova autorizzazione, per l'ottenimento della quale devono essere posseduti tutti requisiti previsti per le nuove aperture.
2. Con il rilascio della nuova autorizzazione per trasferimento cessa di avere efficacia l'autorizzazione originaria.
3. Le modalità procedurali così come gli allegati da presentare con la domanda, sono le stesse previste per la richiesta di rilascio di nuova autorizzazione regolamentate nel precedente art.11.
4. Il titolare dell'autorizzazione di un esercizio con attività sospesa che richieda il trasferimento di sede del medesimo, anche per subingresso con atto tra vivi, è tenuto ad attivare l'esercizio nella nuova localizzazione entro la data di scadenza della sospensione. Qualora tale periodo sia insufficiente, per motivi oggettivi, potrà richiedere la concessione di ulteriore periodo di sospensione debitamente motivata. Scaduto tale termine senza aver attivato la nuova sede, l'autorizzazione decade.

ART. 17

SUBINGRESSO NELL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE

1. Il trasferimento della gestione e della titolarità di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per atto tra vivi o per causa di morte comporta la cessione all'avente causa dell'autorizzazione relativa.
2. Il subingresso in proprietà (per atto tra vivi o per causa di morte) dell'attività di somministrazione è soggetto a comunicazione al Comune e determina la nuova intestazione dell'autorizzazione al subentrante.
3. Condizioni per il subingresso in un esercizio (sia per atto di compravendita, che per affitto di ramo d'azienda) sono:
 - l'attivazione dell'esercizio di somministrazione (da provare con iscrizione agli uffici fiscali ed al Registro Imprese)
 - l'effettivo trasferimento dell'attività per atto tra vivi o per successione ereditaria;

- il possesso da parte del subentrante dei requisiti morali e professionali di cui agli artt.5 e 6 della L.R. n.30/2003, per il tipo di attività in cui si intende subentrare;
 - il mantenimento dei requisiti di sorvegliabilità dei locali.
4. Qualora il subentrante non disponga, già all'atto dell'acquisizione del titolo, dei requisiti morali, il subingresso non può essere effettuato.
 5. Nella comunicazione al subingresso il soggetto interessato (titolare o legale rappresentante in caso di società), deve indicare le proprie generalità e dichiarare, sotto forma di autocertificazione, di essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli artt. 5 e 6 della L.R. n.30/2003; nel caso si avvalga di un delegato, dovrà inoltre allegare copia dell'atto di delega riportante quanto indicato nel precedente art.12.
 6. La comunicazione deve essere corredata da idonea documentazione atta a comprovare l'avvenuto trasferimento dell'attività (dichiarazione del notaio e successiva esibizione dell'atto notarile in originale o in copia autentica / atto di successione ereditaria).
 7. Il subentrante può continuare l'attività dal momento della presentazione della comunicazione corredata da tutta la documentazione.
 8. L'Ufficio comunale competente accerta la rispondenza dei contenuti della comunicazione alle disposizioni di legge e ai regolamenti comunali vigenti entro il termine massimo di 45 giorni; qualora non si verifichi tale corrispondenza ne dà notizia all'interessato, fissando un termine di 30 giorni per la regolarizzazione della procedura (salvo proroga in caso di comprovata necessità), decorso il quale il Comune può sospendere gli effetti della comunicazione di subingresso e applicare le sanzioni previste per il mancato rispetto del presente regolamento.
 9. In caso di subingresso per causa di morte, il subentrante che continua l'attività del "de cuius", anche a titolo provvisorio, è tenuto a presentare la comunicazione di subingresso precedentemente o contestualmente alla riattivazione dell'esercizio. Il subentrante, per iniziare l'attività deve comunque essere in possesso dei requisiti morali di cui all'5 della L.R. n.30/2003. Qualora gli eredi siano più di uno, essi debbono nominare un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, oppure costituire una società di persone. Il suddetto rappresentante deve essere in possesso dei requisiti morali. Qualora il subentrante non sia in possesso dei requisiti professionali richiesti per la continuazione dell'attività, è tenuto ad acquisirli entro 365 giorni dalla morte del dante causa. Tale termine può essere prorogato per un massimo di sei mesi se per ragioni non imputabili all'interessato. Durante tale periodo può continuare provvisoriamente l'attività. Il mancato superamento degli esami per l'abilitazione professionale non è considerata ragione non imputabile all'interessato.
 10. Nel caso che un esercizio di somministrazione venga ceduto in gestione, occorre seguire la seguente procedura:
 - comunicazione del titolare dell'esercizio di subingresso per gestione, corredata da copia del contratto di gestione;
 - deposito in Comune delle autorizzazioni o prese d'atto del cedente;
 - rilascio da parte dell'Ufficio comunale competente al gestore, che deve avere i requisiti fino dal momento di stipula del contratto, delle stesse autorizzazioni, con l'annotazione "*si rilascia in qualità di gestore pro-tempore fino al*",
 11. Alla scadenza del periodo di gestione, se la gestione viene prorogata si annovera la proroga sulle autorizzazioni del gestore. In caso contrario, le autorizzazioni intestate al gestore verranno, previa domanda presentata dall'interessato e corredata dei relativi documenti, revocate e reintestate al precedente titolare. Qualora il titolare

non inoltri la domanda o comunicazione di reintestazione e non attivi l'esercizio entro un anno dalla data di cessazione della gestione, salvo proroga motivata, decade dal diritto di esercitare l'attività.

ART. 18

VARIAZIONI SOCIETARIE NELL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

1. La modifica del legale rappresentante o di uno dei rappresentanti non costituisce fattispecie di subingresso. Essa deve venire comunque comunicata al Comune entro 30 giorni, accompagnando la comunicazione con un certificato camerale con dicitura antimafia o da autocertificazione del possesso da parte del nuovo rappresentante dei requisiti morali e, se necessario, di quelli professionali.
2. Il cambio dei soci dell'azienda non richiede comunicazione al Comune salvo che nei seguenti casi:
 - a) Cambio di soci di s.n.c. o di soci accomandatari di s.a.s. che comporti come conseguenza il cambio di denominazione dell'azienda. In questo caso va comunicato al Comune entro 30 giorni, il cambiamento dei soci, accompagnato dagli estremi dell'atto di cessione quote, o da certificato camerale, e dalla sottoscrizione delle autocertificazioni antimafia da parte dei nuovi soci.
 - b) Cambio del socio o dei soci titolari dei requisiti professionali. In questo caso la comunicazione va accompagnata dall'autocertificazione dei requisiti professionali del nuovo titolare.
3. Il cambiamento di denominazione dell'azienda, che non comporti la formale cessazione di attività e l'assegnazione di nuova partita IVA (esempio tipico il cambio di un socio di una s.n.c.) non costituisce subingresso e va semplicemente comunicato al Comune entro 30 giorni, che provvederà all'annotazione della nuova denominazione sul titolo o all'emissione di una copia aggiornata del titolo stesso, che comunque non costituisce emissione di un nuovo provvedimento.
4. Qualora il cambio di denominazione si accompagni ad un cambio di responsabili, la comunicazione dovrà essere accompagnata dalle autocertificazioni dei requisiti morali e/o professionali dei nuovi responsabili.
5. In caso di mancanza dei requisiti professionali l'Ufficio comunale competente inviterà l'azienda a dotarsi entro 30 giorni di un soggetto dotato dei requisiti necessari. Trascorso invano tale termine verrà disposta la sospensione dell'attività.
6. In caso di mancanza dei requisiti morali l'Ufficio comunale competente disporrà l'immediata sospensione dell'attività, assegnando un termine per la sostituzione o l'estromissione dei soggetti mancanti di requisiti. Trascorso inutilmente tale termine si provvederà alla revoca dei titoli autorizzativi e/o all'ordinanza di chiusura.

ART. 19

AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DELL'ESERCIZIO

1. L'ampliamento degli esercizi di somministrazione è soggetto a comunicazione da trasmettere al Comune e potrà essere effettuata decorsi dal 30 giorni dal deposito della stessa, se nel frattempo non intervengono atti scritti contrari.
2. La comunicazione di cui sopra deve essere accompagnata da idonea documentazione che consenta di accertare la conformità dei locali allo strumento urbanistico, la verifica dei parcheggi, ed ai criteri prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico sanitaria, nonché la conformità dei locali ai criteri stabiliti con Decreto Ministero dell'Interno 17 dicembre 1992, n. 564 (Regolamento

concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande), per i locali oggetto di ampliamento. Nella dichiarazione di cui sopra l'interessato dichiara di aver rispettato i regolamenti di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitarie, il Regolamento Edilizio e le norme urbanistiche nonché quelle relative alla destinazione d'uso.

3. Qualora vengano aggiunti locali, è necessario dimostrare la disponibilità degli stessi in capo al richiedente, nonché accertare l'avvenuta richiesta di autorizzazione sanitaria per gli stessi, ovvero di richiesta di altro titolo equipollente ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia.
4. Una volta ultimato l'ampliamento, l'interessato dovrà consegnare al Comune copia dell'aggiornamento dell'autorizzazione sanitaria, ovvero di altro titolo equipollente ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia.
5. Il Comune procederà, quindi, al rilascio della presa d'atto riportante la nuova superficie del locale, che andrà allegata all'autorizzazione all'esercizio.
6. Non costituisce ampliamento dell'esercizio di somministrazione, l'occupazione temporanea di aree private o pubbliche

TITOLO III **ALTRE ATTIVITA' PARTICOLARI DI SOMMINISTRAZIONE**

ART. 20 **AUTORIZZAZIONI STAGIONALI**

1. Le attività stagionali hanno una durata massima complessiva non inferiore a due mesi e non superiore a sei mesi per ciascun anno solare; esse sono soggette ad autorizzazione comunale al pari delle autorizzazioni permanenti.
2. Le domande di rilascio dell'autorizzazione saranno esaminate secondo le modalità previste dai precedenti artt.11 e 12, nell'ordine cronologico di presentazione, la cui data è attestata dal timbro postale di spedizione della raccomandata o, nel caso di consegna a mano, dal timbro apposto dall'ufficio protocollo del Comune.

ART. 21 **AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE**

1. In occasione delle fiere, feste e mercati o di altre riunioni straordinarie di persone sul territorio comunale, l'Ufficio comunale competente può rilasciare l'autorizzazione per lo svolgimento temporaneo dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
2. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente comma 1 è subordinato alla verifica del possesso da parte del soggetto richiedente dei requisiti di cui agli artt. 5 e 6 della L.R. 30/03 nonché all'accertamento delle condizioni di sicurezza e del rispetto delle norme igienico-sanitarie.
3. Le autorizzazioni temporanee non possono avere durata superiore a quella della manifestazione e hanno validità solo in relazione ai locali o ai luoghi in cui si svolge la manifestazione.
4. L'autorizzazione può essere sostituita da una Denuncia di Inizio Attività, ai sensi dell'art. 19 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.
5. La D.I.A. per le attività di somministrazione svolta in forma temporanea deve pervenire all'Ufficio protocollo del Comune almeno 15 giorni prima dell'inizio di tali attività.

6. La D.I.A. per attività temporanea di somministrazione può essere presentata esclusivamente da chi è in possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli art. 5 e 6 della L.R. n. 30/2003.
7. Gli altri requisiti di cui all'art. 11 del presente Regolamento, possono essere richiesti dagli Uffici comunali, a seconda delle specifiche situazioni strutturali e gestionali, in cui l'attività viene svolta.
8. In ogni caso va effettuato l'accertamento delle condizioni di sicurezza e del rispetto delle norme igienico-sanitarie.
9. Qualora siano previste attività rumorose, in senso generale, o per attività di intrattenimento e/o di spettacolo, l'organizzatore o il titolare del pubblico esercizio, oltre ad ottenere le previste autorizzazioni di polizia, dovrà presentare una richiesta di deroga ai limiti di emissione sonora prevista all'art. 8 della L.R. n. 13/01 e della circolare ministeriale 06/09/2004 art. 5.

ART. 22

ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE IN AREE DI SERVIZIO DISTRIBUZIONE CARBURANTI SU STRADA URBANA

1. E' consentito svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno di aree di servizio di distribuzione carburanti posizionate su strade urbane , in funzione di attività complementare svolta a favore degli utenti dell'area di servizio medesima .
2. Le domande di rilascio dell'autorizzazione saranno esaminate secondo le modalità previste dai precedenti artt.11 e 12, nell'ordine cronologico di presentazione, la cui data è attestata dal timbro postale di spedizione della raccomandata o, nel caso di consegna a mano, dal timbro apposto dall'ufficio protocollo del Comune.
3. L'attività di somministrazione presso i distributori di carburante:
 1. dovrà rispettare gli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione carburante, fatta salva la possibilità di rimanere aperti tra l'intervallo antimeridiano e quello pomeridiano;
 2. non potrà essere trasferita al di fuori dell'area di servizio;
 3. potrà essere esercitata dal soggetto individuato dal proprietario dell'impianto, o dal gestore dell'impianto medesimo o da suo familiare o parente/affine entro il 3° grado; in ogni caso il soggetto esercente dovrà essere in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dagli articolo 5 e 6 della L.R. n.30/2003;
 4. potrà essere esercitata previa acquisizione dell'autorizzazione sanitaria per la somministrazione rilasciata dalla competente ASL ovvero delle dichiarazioni di inizio attività produttiva e con le notificazioni ai fini della registrazione all'A.S.L. competente, così come disciplinate dagli artt. 3 e 5 della L.R. n. 8 del 2007;
 5. il locale sede dell'attività dovrà rispettare i requisiti posti dal vigente regolamento edilizio comunale.
3. Il locale sede del pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande dovrà in ogni caso rispettare i requisiti di sorvegliabilità previsti dal D.M. 17.12.1992, n.564 e dovrà inoltre essere posizionato all'interno dell'area ove si effettua la distribuzione del carburante.
4. La sorvegliabilità potrà essere accertata direttamente dagli organi di polizia locale prima dell'inizio dell'attività oppure anche successivamente: in questo secondo caso purché all'atto della domanda di autorizzazione il richiedente autocertifichi con espressa indicazione sulla planimetria del locale, il rispetto dei requisiti in questione.

ART. 23
SOMMINISTRAZIONE A MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI

1. La somministrazione mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo e dotata di attrezzature specifiche per il consumo sul posto (tavoli, sedie, panche, contenitori per i rifiuti, attrezzature per il riscaldamento dei cibi, ecc.) è soggetta alle disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, e va quindi assoggettata alle disposizioni di cui agli articoli precedenti.
2. Sul provvedimento deve essere specificato espressamente che è vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione mediante distributori automatici.
3. Per distributori singoli, si configura attività di vendita (e non di somministrazione) con apparecchio automatico anche quella effettuata consegnando all'utente il prodotto in contenitori che ne consentono il diretto consumo sul posto (tazze, bottiglie, lattine, ecc.). In tal caso l'attività è subordinata a preventiva comunicazione ai sensi dell'Art. 17 del D. Lgs. 114/98. Se l'apparecchio automatico viene installato sulle aree pubbliche, vanno osservate le norme sull'occupazione del suolo pubblico.
4. Non si richiede autorizzazione amministrativa, ma solo il rispetto delle norme igienico-sanitarie, per distributori automatici situati all'interno o entro cinque metri di distanza dall'ingresso di esercizi legittimamente operanti per il settore merceologico comprendente i generi venduti col distributore automatico e sempre che il titolare dell'apparecchio sia l'intestatario dell'esercizio.
5. Sono comunque fatti salvi gli obblighi di munirsi di tutte le altre autorizzazioni che fossero prescritte dalla legge o da altri regolamenti comunali.

ART. 24
SOMMINISTRAZIONE NEL DOMICILIO DEL CONSUMATORE

1. Si considera somministrazione al domicilio dei consumatori (Art.1, comma 3), l'effettuazione di un servizio consistente nella fornitura al domicilio del richiedente e previa richiesta di quest'ultimo, di alimenti e bevande pronti per il consumo sul posto (o eventualmente preparati sul posto), unita alla fornitura di servizi per lo svolgimento del consumo stesso (messa a disposizione del personale di servizio e/o delle stoviglie e posate, e/o ritiro di vuoti e degli avanzi, e/o messa a disposizione di tavoli, sedie, ecc.).
2. Non rientra invece nella somministrazione a domicilio la semplice consegna al domicilio del richiedente di cibi e/ bevande anche pronti, eventualmente accompagnati da posateria e stoviglie a perdere, senza l'effettuazione di alcun servizio.
3. Detta attività si configura come vendita per asporto con consegna a domicilio, e può essere effettuata senz'alcuna autorizzazione aggiuntiva sia dai titolari di autorizzazione di somministrazione al pubblico o dai laboratori artigianali di produzione (limitatamente agli articoli prodotti somministrati nell'esercizio) o dai commercianti di alimentari.
4. L'autorizzazione per la somministrazione a domicilio va richiesta, secondo le modalità di cui all'art.11 del presente Regolamento, per le attività che abbiano nel Comune la sede legale o quella della stabile organizzazione; non si richiede autorizzazione per la somministrazione a soggetti residenti nel comune da parte di aziende che siano già regolarmente autorizzate dal Comune dove hanno la sede.

5. Gli eventuali laboratori artigianali di produzione aventi sede nel territorio comunale, ancorché dipendenti da aziende altrove e regolarmente autorizzate, debbono comunque munirsi delle prescritte autorizzazioni sanitarie o titoli equipollenti.

ART. 25
ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE IN LOCALI NELLA DISPONIBILITÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. È sempre autorizzabile lo svolgimento di attività di somministrazione all'interno di locali di proprietà della Pubblica Amministrazione o comunque in disponibilità della stessa, o nelle relative pertinenze, nonché in chioschi realizzati in aree di proprietà comunale.
2. Le attività possono essere sia aperte al pubblico sia limitate ai fruitori della struttura pubblica, previa stipulazione di una apposita convenzione.
3. L'autorizzazione può essere rilasciata solo a chi è in possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli art. 5 e 6 della L.R. n. 30/2003.
4. Gli altri requisiti di cui all'art. 11 del presente Regolamento, possono essere richiesti dagli Uffici comunali, a seconda delle specifiche situazioni strutturali e gestionali, in cui l'attività viene svolta.
5. In caso di cessazione dell'attività l'autorizzazione dovrà essere restituita all'Amministrazione Comunale.

TITOLO IV
ORARI

ART. 26
ORARIO GIORNALIERO

1. Il Sindaco, nel rispetto delle procedure e delle competenze di cui all'art. 50 del d.lgs. n.267/00, (Testo Unico degli Enti Locali) e sentita la Commissione di cui al precedente art.10, fissa l'orario di apertura e chiusura delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, differenziando l'orario nell'ambito dello stesso territorio, in base alle seguenti indicazioni:
 - a) tra le ore 5 e le ore 2 del giorno successivo, per gli esercizi nei quali la somministrazione di alimenti e bevande costituisce attività prevalente; l'orario di chiusura di tali esercizi può essere posticipato, su richiesta dell'esercente, a condizione che lo stesso si impegni a garantire di non arrecare danno alla quiete pubblica attraverso idonee misure di mitigazione relative anche al decoro urbano dell'area immediatamente adiacente all'esercizio;
 - b) per particolari esigenze di servizio al cittadino, in relazione alle attività di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) ed h) del precedente art.6, si possono autorizzare specifiche deroghe all'orario di apertura mattutino, comunque garantendo una fascia oraria di chiusura notturna di non meno di quattro ore;
 - c) tra le ore 7 e le ore 3 per gli esercizi che, congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande, effettuano attività di intrattenimento danzante e/o musicale e di svago.
 - d) la chiusura degli esercizi di cui alla lettera j) dell'art.6, autorizzati ai sensi dell'art. 68 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), può essere posticipata.
2. In occasione delle ricorrenze natalizie, di fine anno, del carnevale, della festa patronale, e di particolari manifestazioni locali e nazionali, sono ammesse deroghe ai

limiti di orario stabiliti, al fine di prolungare l'apertura delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

3. Il Sindaco, per assicurare idonei livelli di servizio può, con provvedimento motivato e sentita la Commissione consultiva di cui all'art.10 del presente Regolamento, stabilire programmi di apertura obbligatoria delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. A tal fine, con riferimento alle chiusure da effettuarsi nel periodo compreso tra il 1 luglio e il 31 agosto di ciascun anno, potrà essere richiesto agli esercenti di comunicare preventivamente ogni chiusura temporanea, anche se inferiore a trenta giorni consecutivi.

ART. 27

OBBLIGHI DEGLI ESERCENTI SUGLI ORARI

1. I titolari degli esercizi di somministrazione hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al Comune l'orario adottato sulla base dell'attività esercitata che può essere differenziato per giorni della settimana e per periodi dell'anno nel rispetto dei limiti minimi e massimi e di renderlo noto al pubblico con l'esposizione di un apposito cartello ben visibile sia all'interno, che all'esterno del locale.
2. L'orario scelto dall'esercente può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia.
3. La scelta dell'orario deve essere comunicata al Comune, sia in caso di nuova apertura dell'esercizio sia di subingresso o di trasferimento in altra sede. Tale comunicazione deve essere effettuata prima dell'inizio dell'attività.
4. L'esercente è tenuto ad osservare l'orario prescelto e a comunicare al Comune con almeno due giorni d'anticipo, l'eventuale modifica non occasionale dell'orario di apertura e chiusura.

ART. 28

ORARI DEGLI ESERCIZI A CARATTERE MISTO

1. Gli esercizi a carattere misto, che congiuntamente all'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolgono altre attività commerciali o di servizi, osservano l'orario di apertura e di chiusura previsto per l'attività prevalente. Il carattere di prevalenza è determinato con riguardo alla superficie destinata a ciascuna attività.
2. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande collocati all'interno degli impianti stradali di distribuzione carburanti sono tenuti ad osservare gli orari previsti per l'attività prevalente. Detti esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono non osservare l'obbligo di chiusura tra il turno antimeridiano ed il turno pomeridiano previsto per l'attività prevalente. L'ufficio comunale competente può concedere l'estensione dell'orario, oltre quello stabilito per l'attività prevalente ed entro i limiti previsti nell'ordinanza del Sindaco di cui al precedente art.25, previa specifica richiesta del singolo esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.

ART. 29

ESCLUSIONE DALLA DISCIPLINA SUGLI ORARI

1. Non sono soggetti alle disposizioni sugli orari di cui al presente provvedimento le attività di somministrazione poste nelle aree di servizio lungo le autostrade, all'interno delle stazioni ferroviarie, delle linee di trasporto locale metropolitane, delle stazioni portuali ed aeroportuali, delle autostazioni, nonché le attività ricettive per la somministrazione di alimenti e bevande ai soli alloggiati.

ART. 30
CHIUSURA TEMPORANEA DELL'ATTIVITA'

1. Qualora il titolare di un'autorizzazione di somministrazione chiuda temporaneamente l'esercizio per un periodo superiore a 30 giorni deve darne comunicazione al Comune indicando la data di inizio e l'esatto periodo di chiusura; tale comunicazione deve pervenire al Comune almeno 5 giorni prima dell'inizio della chiusura.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 31
SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'

1. Qualora il titolare di un'autorizzazione di somministrazione decida di sospendere l'attività deve darne comunicazione al Comune indicando la data di inizio della sospensione ai fini della decorrenza del termine di validità dell'autorizzazione e depositando presso l'Ufficio comunale competente l'autorizzazione stessa.
2. A seguito di comunicazione di riattivazione dell'attività, l'Ufficio comunale competente provvederà all'immediata riconsegna dell'autorizzazione.
3. Nel caso in cui l'attività rimanga sospesa per un periodo superiore a dodici mesi, l'autorizzazione sarà revocata salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza.

ART. 32
CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

1. Il titolare di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione che cessa di esercitare l'attività a qualunque titolo, deve trasmettere all'Ufficio comunale competente, entro 30 giorni dalla cessazione, apposita comunicazione scritta allegando l'originale della autorizzazione stessa.
2. L'avvenuta presentazione della comunicazione di prosecuzione di attività da parte del subentrante non esime il cedente dall'obbligo di comunicare la cessazione e restituire l'autorizzazione.
3. In caso di morte del titolare, l'obbligo di comunicazione della cessazione spetta gli eredi.

ART. 33
REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il Sindaco procede alla revoca dell'autorizzazione:
 - a) per mancata attivazione dell'esercizio entro 1 anno dalla data di rilascio dell'autorizzazione o per sospensione superiore a 1 anno, salvo proroga per comprovata necessità e su motivata istanza;
 - b) per perdita dei requisiti morali da parte del titolare;
 - c) qualora venga meno la sorvegliabilità dei locali o la conformità alle norme urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e sicurezza; in tali casi, la revoca è preceduta da provvedimento di sospensione dell'attività per un periodo da 3 a 90 giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, il titolare può ripristinare i requisiti mancanti;
 - d) qualora venga meno la disponibilità dei locali e non venga richiesta l'autorizzazione al trasferimento entro 6 mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza;

- e) per mancata osservanza di provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione;
 - f) per mancato rispetto delle procedure di subentro.
2. Costituiscono casi di comprovata necessità e giustificato motivo di proroga, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettere a), c) e d), i seguenti casi espressamente indicati dall'art. 5 dell'allegato A della D.G.R. 23 gennaio 2008, n. VIII/6495 :
- a) il ritardo da parte del Comune nel rilascio delle richieste di concessioni, autorizzazioni o abilitazioni edilizie necessarie per l'avvio delle opere di sistemazione dei locali;
 - b) l'incolpevole ritardo nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali iniziate in base ad idoneo titolo abilitativo.
3. La revoca dell'autorizzazione deve essere sempre preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento.

ART. 34 SANZIONI

1. Fatte salve le violazioni previste dall'art.23 della L.R. n.30/03, l'inosservanza delle altre prescrizioni previste dal presente Regolamento, non contemplate da norme di legge più generali, è punita con la sanzione amministrativa da Euro 75,00 a Euro 450,00 (ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
2. Le sanzioni sono applicate con procedura prevista dalla Legge 24 novembre 1981, n.689 e dalla L.R. 5 dicembre 1983, n.90.
3. Il Responsabile dell'Ufficio comunale preposto al rilascio delle autorizzazioni per l'attività di somministrazione è competente a ricevere il rapporto delle violazioni di cui sopra ai sensi dell'art.17 della Legge 24 novembre 1981, n.689 (modifche del sistema penale), applica le sanzioni amministrative, nonché le eventuali sanzioni accessorie previste ed introita i proventi a nome e per conto dell'Amministrazione comunale.

ART. 35 CRITERI

1. Il presente Regolamento è parte integrante dei Criteri comunali relativi al rilascio delle nuove autorizzazioni e di quelle relative al trasferimento di sede di cui all'art.9, comma 2, della L.R. n.30/2003.

ART. 36 RACCORDO TRA DISCIPLINA IGIENICO SANITARIA DELLA L.R. N.30/2003 E L.R. N.8/2007

1. A seguito dell'entrata in vigore della L.R. n.8 del 2007, i richiami alle autorizzazioni sanitarie, contenuti nella L.R. n.30 del 2003, devono intendersi automaticamente sostituiti con le dichiarazioni di inizio attività produttiva e con le notificazioni ai fini della registrazione alle A.S.L. competenti, così come disciplinate dagli artt. 3 e 5 della L.R. n.8 del 2007.
2. La dichiarazione di inizio attività produttiva e la notifica ai fini della registrazione all'A.S.L. competente di cui agli artt. 3 e 5 della L.R. n.8 del 2007 non sono mai sostitutive dell'autorizzazione commerciale prevista dall'art. 9 della L.R. n.30 del 2003 per l'apertura e il trasferimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.

ART. 37
RINVIO AD ALTRE NORME

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia e alle specifiche ordinanze comunali.